



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 158

di data 28 dicembre 2023

Oggetto: Atto di programmazione in ordine alla modifica degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.P. n. 7 dd. 06.07.2022 e ss.mm.ii e ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 496 dd. 24.03.2023. Comune di Tenno: ammissione a finanziamento per i lavori di riqualificazione della viabilità del centro storico e costruzione nuovi parcheggi in loc. Noderi nella fraz. di Pranzo.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore 10.00, il Presidente Claudio Mimiola , nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.	Relazione di pubblicazione <hr/>
	Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno: 28 dicembre 2023
	Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno: 07 gennaio 2024
	IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Michela Donatini

OGGETTO: Atto di programmazione in ordine alla modifica degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.P. n. 7 dd. 06.07.2022 e ss.mm.ii e ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 496 dd. 24.03.2023. Comune di Tenno: ammissione a finanziamento per i lavori di riqualificazione della viabilità del centro storico e costruzione nuovi parcheggi in loc. Noderi nella fraz. di Pranzo.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Tutela del Paesaggio arch. Gianfranco Zolin sulla base degli indirizzi generali precedentemente condivisi da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato:

Premesso che:

- il comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, così come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15 della L.P. 21/2015, disciplina il fondo strategico di coesione territoriale;
- con la deliberazione n. 1234 di data 22 luglio 2016 e ss.mm. la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, aveva definito i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo strategico territoriale di cui all'art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.;
- con successiva deliberazione n. 2310/2016 è stata disposta la concessione alle Comunità del Fondo così determinato;
- in sede di protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, è stata prevista un'integrazione del Fondo in parola;
- in particolare, al paragrafo 2 dell'allegato n. 1 della predetta deliberazione, era stato previsto che le finalità del Fondo strategico territoriale si concretizzavano attraverso due diverse classi di azioni:
 - la prima classe di azioni, alla quale erano prioritariamente finalizzate le risorse conferite dai Comuni, da definire attraverso un'intesa tra comunità e Comuni che hanno alimentato il Fondo;
 - la seconda classe di azioni, alla quale erano finalizzate principalmente le risorse attribuite dal bilancio provinciale, da definire attraverso un accordo di programma, da sottoscrivere tra Provincia, Comunità e Comuni;
- gli esiti del lavoro di ciascun tavolo tecnico per la seconda classe di azioni sono confluite quindi in uno schema di accordo di programma sottoposto ad un processo partecipativo garantendo così un'ampia e attiva partecipazione del partenariato economico e sociale, oltre che di rappresentanti della società civile;
- a seguito poi di un'intensa attività per ciascuna Comunità, della conferenza prevista dal comma 3, dell'art. 65, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.), si è addivenuti alla sottoscrizione degli accordi di programma per ogni Comunità;
- le Comunità quindi tramite propri provvedimenti hanno stabilito i criteri di erogazione dei fondi ed i Comuni hanno conseguentemente cominciato con le procedure di realizzazione degli interventi previsti negli accordi di programma;
- con l'art. 2 della L.P. 6 luglio 2022, n. 7, vista la rigidità di tali accordi, è stato abrogato il comma 2 quinquies dell'art. 9 della L.P. 3/2006 prevedendo transitoriamente all'art. 13 comma 1 che: "Gli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. I predetti accordi possono essere assunti quali atto di programmazione della comunità anche modificandone i contenuti con deliberazione del consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.";
- con deliberazione della giunta provinciale n. 496 dd. 24.03.2023 avente ad oggetto "Fondo strategico territoriale: criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma" è stato approvato l'allegato A) che fissa i criteri e le modalità per l'assunzione degli accordi di programma quali atti di programmazione delle Comunità e disciplinare le modifiche che le comunità stesse volessero eventualmente apportare;
- l'atto di programmazione dovrà prevedere innanzitutto l'elenco degli interventi da finanziare con i fondi già previsti dall'accordo di programma e inoltre, come previsto dall'art. 13 sopra citato, potrà prevedere modificazioni all'accordo di programma, che potranno riguardare:
 - una diversa ripartizione dei fondi previsti per i singoli interventi nel limite delle risorse assegnate;
 - la cancellazione di singoli interventi ritenuti non più strategici o realizzabili;
 - la modifica tecnica di interventi già presenti nell'accordo;

- l'inserimento nell'elenco di nuovi interventi che abbiano però le seguenti caratteristiche generali:
- interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale che potranno riguardare ad esempio la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo, il risparmio energetico e le filiere locali di energia rinnovabile, ecc.;
- la legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 denominata "Legge di stabilità provinciale 2023" con l'art. 7 ha modificato l'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 inserendo il comma 2 bis il quale testualmente prevede che:
"Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le comunità possono destinare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti dei comuni."

Richiamate a tutti gli effetti:

- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 dd. 19.10.2023 con la quale è stato approvato l'Atto di programmazione in ordine alla modifica degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.P. n. 7 dd. 06.07.2022 e ss.mm.ii e ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 496 dd. 24.03.2023, che definisce gli ambiti di intervento, i quali dovranno riguardare i temi della Sicurezza, Ambiente, Energie rinnovabili e Riqualificazione urbana, come di seguito specificati:

- recupero ambientale e viabilità;
- realizzazione/ristrutturazione di edifici pubblici strategici;
- messa in sicurezza edifici pubblici e patrimonio pubblico;
- miglioramento energetico di edifici pubblici;
- miglioramento energetico di edifici pubblici strategici;
- riqualificazione urbana e dei centri storici;
- riqualificazione patrimonio storico;
- piste ciclopedonali;
- sistemi tecnologici per la tutela della sicurezza sul territorio;
- recupero ambientale e viabilità.

I beneficiari potranno essere esclusivamente i n. 7 Comuni appartenenti alla Comunità Alto Garda e Ledro e dovranno riguardare edifici o aree di esclusiva loro proprietà.

I Comuni beneficiari si impegnano a rispettare i contenuti dell'atto di programmazione disciplinante i criteri in base ai quali sono state regolamentate le modalità e le quote di finanziamento, così come stabilito nella deliberazione della giunta provinciale 496/2023.

Il cofinanziamento della Comunità non potrà essere superiore al 90% dell'intera spesa prevista dal quadro economico.

Ogni Comune potrà presentare uno o più progetti all'interno della rispettiva quota massima assegnata per l'anno 2023, pari complessivamente ad € 3.500.000,00, così come di seguito meglio indicato:

- una quota fissa per ogni Comune pari ad € 300.000,00, quindi per complessivi € 2.100.000,00;
- una quota per ogni Comune in proporzione agli abitanti residenti al 31.12.2022, per complessivi € 700.000,00;
- una quota di € 700.000,00 che verrà destinata a progetti di rilevanza strategica e/o sovracomunale presentati dai singoli Comuni.

Per l'ammissione a finanziamento dell'intervento è richiesta:

- la presentazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'art. 15 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.m. o analogo livello di progettazione previsto dal D.Lgs. 36/2023;
- la deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione dello stesso;
- le dichiarazioni di coerenza dell'intervento nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale.

La documentazione progettuale è sottoposta a valutazione tecnica, in modo da verificarne la congruità dei costi e la fattibilità, così come previsto dall'allegato A) alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 496 dd. 24.03.2023.

- la nota della Comunità Alto Garda e Ledro, ns. prot. 12924 dd. 20.10.2023, a firma del Presidente sig. Claudio Mimiola, con la quale, al fine di poter procedere all'adozione del provvedimento di impegno della spesa entro il 31.12.2023, si è provveduto a richiedere al Comune di Tenno l'invio

all'Ente scrivente del progetto relativo all'intervento che si prevede di realizzare, redatto ai sensi del punto 4.1 "Ammissione a finanziamento" dell'atto di programmazione e corredato della documentazione tecnica secondo quanto stabilito dall'allegato A) alla deliberazione della G.P. n. 496 dd. 24.03.2023, comunicando al contempo che la quota massima disponibile per l'anno 2023 è pari ad € 327.528,78;

- la nota del Segretario Reggente – dott.ssa Michela Donatini, in sostituzione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Tutela del Paesaggio arch. Gianfranco Zolin, ns. prot. 14574 dd. 20.11.2023, rettificata poi con nota prot. 14640 dd. 21.11.2023, avente ad oggetto "Atto di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 dd. 19.10.2023. Richiesta applicazione avanzo di amministrazione", con la quale si chiede al Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità AGEL l'applicazione a bilancio della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento degli interventi proposti dalle varie amministrazioni comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 19 dd. 27.11.2023 con la quale è stato previsto lo stanziamento nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Verificato che risultano pervenute da parte del Comune di Tenno le note prot. 14361 dd. 16.11.2023 e 15606 dd. 07.12.2023 di richiesta di ammissione al finanziamento relativa all'intervento dei lavori di riqualificazione della viabilità del centro storico e costruzione nuovi parcheggi in loc. Noderi nella fraz. di Pranzo, corredata di tutta la documentazione tecnica prevista, così costituita:

- relazione tecnica
- TAV. 01 estratti strumenti urbanistici
- TAV. 02 rilievo
- TAV. 03 rilievo sovrapposto mappa
- TAV. 04 progetto
- TAV. 05 pavimentazioni
- TAV. 06 documentazione fotografica

Vista in particolare la deliberazione n. 159 dd. 06.12.2023 della Giunta Comunale di Tenno con la quale si provvede all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo relativo all'intervento di cui sopra per una spesa complessiva pari ad €. 407.000,00, nella quale si dichiara altresì che l'intervento in oggetto risulta inserito negli strumenti di programmazione dell'Ente (Bilancio di previsione 2024-2026).

Considerato però che la richiesta iniziale pervenuta al prot. 14361 dd. 16.11.2023 prevedeva un quadro economico del progetto riferito all'intervento in oggetto per un totale complessivo pari ad €. 200.000,00.

Ritenuto pertanto di concedere al Comune di Tenno, dopo avere effettuato le necessarie valutazioni e verifiche, il seguente finanziamento:

- €. 180.000,00 pari al 90% dell'importo totale del progetto dell'intervento così come stabilito dall'atto di programmazione 2023 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 dd. 19.10.2023.

Rilevato che la richiesta di cui sopra è coerente con i provvedimenti sopra richiamati per l'ammissione al finanziamento.

Considerata altresì la valutazione tecnica positiva per l'ammissione al finanziamento.

Ravvisata necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di provvedere tempestivamente e comunque entro il 31.12.2023 all'adozione del relativo provvedimento di impegno della spesa.

Richiamate a tutti gli effetti:

. la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;

. la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola,

ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Presidente, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- la Legge Provinciale 06.07.2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3".

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa :

1. di ammettere a finanziamento, dopo le attente valutazioni tecniche, il progetto relativo all'intervento dei lavori di riqualificazione della viabilità del centro storico e costruzione nuovi parcheggi in loc. Noderi nella fraz. di Pranzo, corredato da tutta la documentazione specificata nell'allegato A) della deliberazione della G.P. 496/2023 ed elencata nelle premesse;
2. di concedere al Comune di Tenno, dopo avere effettuato le necessarie valutazioni e verifiche, il seguente finanziamento:
 - €. 180.000,00 pari al 90% dell'importo totale del progetto iniziale dell'intervento così come stabilito dall'atto di programmazione 2023 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 dd. 19.10.2023.
3. di demandare al Responsabile del Servizio Pianificazione e Tutela del Paesaggio arch. Gianfranco Zolin l'adozione di tutti gli atti conseguentemente necessari ed in particolare l'adozione del relativo provvedimento di impegno della spesa entro il 31.12.2023.
4. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
5. di dare comunicazione al Comune beneficiario dell'importo assegnato con il presente provvedimento;
6. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 7 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023.
7. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente Decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente, entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini